l'arma hanno una carriera limitata; ma il cambiamento di classe nello stesso grado è per essi di pien diritto in concorrenza degli uffiziali che non hanno limiti nella loro carriera.

Dunque si può conchiudere che, essenzialmente, il passo da una classe all'altra non è un avanzamento di grado, ma un semplice cambiamento dovuto all'anzianità.

Voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE mette alla fine ai voti la decisione.

(La Camera risolve la questione in senso favorevole al capitano Pozzo).

Egli dunque non cessa di far parte della Camera.

MELLANA. Valendomi dell'opportunità fattami dalla discussione or ora chiusa, fo osservare alla Camera che nella seduta che or bene non ricordo, il deputato Buniva dichiarava di non appartenere al novero dei regi impiegati. Ora, il giornale ufficiale ci ha annunziato che, con regie patenti che portano la data del 14 corrente mese, il signor Buniva era nominato a professore soprannumerario nella regia università; ciò stante, io pongo queste due questioni:

Col fatto dell'accettazione dell'impiego è egli decaduto dalla qualità di deputato? E, in caso negativo, non deve egli essere annoverato nel numero dei 54 impiegati che, in forza dello Statuto, soli possono sedere nella Camera?

BUNIVA. L'art. 103, nei termini in cui è concepito, non fa sì che io debba cessare dall'appartenere alla Camera dei Deputati.

Io ho ricevuto un impiego regio bensì, ma quest'impiego non trae con sè alcuno stipendio, dunque non mi è applicabile tale articolo, come non lo sarebbe neppure l'art. 100, rispetto a cui io debbo ripetere la stessa osservazione, che cioè io non ho alcuno stipendio, nè mi fu conferto che il solo titolo ed anzianità di professore senza stipendio.

Quindi, come non debbo cessare di far parte della Camera, così non debbo venir annoverato fra gl'impiegati regi soggetti all'estrazione a sorte ove il numero eccedesse il quarto dei deputati.

MELLANA. Io non faceva che osservare che il signor avvocato Buniva era impiegato, perchè non può dirsi soltanto tale ch'è stipendiato, ma eziandio coloro che portano soltanto il titolo.

BUNIVA. Io ripeto, ho ricevuto un impiego regio, ma questo non è stipendiato; li citati articoli di legge sono abbastanza chiari per non lasciar dubbio sulla loro inapplicabilità al presente caso; d'altronde, essendo qua presente il ministro dell'istruzione pubblica, il medesimo potrebbe somministrare quelle maggiori spiegazioni che la Camera desidera.

BONCOMPAGNI *ministro dell'istruzione pubblica.* Come incaricato del ministero d'istruzione pubblica, posso assicurare che il fatto sta che l'avvocato Buniva non ebbe che titolo, grado ed anzianità di professore di diritto, ma senza alcuno stipendio, e la sola qualità senza esercizio non ha mai stipendio; egli è tuttavia incaricato dell'insegnamento dei causidici e dei notai.

In conseguenza, io credo non possa riguardarsi in modo alcuno come un impiego che interessi annoverarsi fra quelli di cui si deve tener conto nel novero del quarto dei membri della Camera che sono impiegati.

FERLOSIO. Come impiegato presso la regia università, e come informato appieno della vera condizione in cui trovasi l'avvocato Buniva rispetto all'università medesima, dopo la sovrana provvisione or ora citata, e che diede luogo alla presente controversia, mi fo carico di sottoporre alla saviezza della Camera una considerazione che risolverà, dissiperà affatto ogni dubbio in proposito.

All'avvocato Buniva vennero accordati il titolo, il grado e l'anzianità di professore di leggi, ma non l'*effettività*. Non gli venne assegnata nessuna parte d'insegnamento, non gli venne affidata alcuna cattedra. Non è quindi il caso di applicarvi il disposto dall'art. 103 della legge elettorale, nè per farlo entrare nel novero degl'impiegati, nè (con maggior ragione) per escluderlo dalla qualità di deputato. Non si tratta dunque per ora che di un titolo, di una onorificenza stati accordati al medesimo. Quando a questi si aggiungerà anche l'*effettività* di professore, quando gli verrà destinata una cattedra, allora sarà veramente il caso di applicarvi il disposto del suaccennato articolo, ma non presentemente.

MELLANA. Insisto sulla considerazione che non è tanto un vano titolo quello accordato al deputato Buniva, ma un primo ed ordinario passo per ottenere un effettivo e maggiore impiego; e credo conformi allo spirito della legge le mie osservazioni che riduco a proposizioni.

La prima è che il professore Buniva ieri non era impiegato, oggi lo è diventato; questa è la prima proposizione che prego il signor presidente di mettere ai voti. Se l'acquistata qualità di professore non sia valevole per dichiararlo decaduto dalla qualità di deputato.

La seconda, che sia dichiarato che questo impiego abbia ad annoverarsi fra quelli che fanno parte del N.° 54, ossia del quarto che possono sedere in questa Camera.

IL PRESIDENTE mette ai voti le due domande del deputato Mellana:

1.ª Se il deputato Buniva debba cessare di far parte della Camera.

(È rigettata).

2.ª Se debba venir annoverato fra gl'impiegati che già ne fanno parte.

(È egualmente rigettata).

Dà quindi comunicazione di una lettera colla quale il deputato Fois manda presentare alla Camera una sua scrittura in risposta all'opuscolo anonimo già fatto distribuire ai deputati, che versa intorno alla legge di espulsione di alcuni ordini religiosi. (*Gazz. P.*)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BUFFA, CONCERNENTE L'ADOZIONE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI MORTI O RESI INABILI AL LAVORO COMBATTENDO PER LA PATRIA, E PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE LA GUERRA DELL'INDIPENDENZA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rapporto della Commissione sulla proposizione fatta dal deputato Buffa nella tornata del 3 corrente, concernente l'adozione delle famiglie dei militari e marinai morti o resi inabili al lavoro combattendo per la patria, e provvedimenti per promuovere la guerra dell'indipendenza.

LANZA *relatore* sale alla tribuna e lo legge: (*Doc. pagina* 120).

IL PRESIDENTE. Il rapporto sarà stampato e distribuito. (*Verb.*)

OSSERVAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU DETTA RELAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Domanderei la parola per un richiamo sopra alcune espressioni inserte nella relazione, con cui si vorrebbe rimproverare